

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

La misura della permanenza domiciliare di cui all'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, non si applica ai seguenti casi:

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salute;

spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;

spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020;

spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile.

Le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all'adempimento di un dovere, i motivi di salute sono dichiarati, al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante dichiarazione con la compilazione e invio del questionario "SONO NEL LAZIO" (allegato 1), reperibile sul sito web della Regione Lazio, a decorrere dalle ore 18:00 dal 9 marzo 2020;

I soggetti che presentano condizioni da valutare, a seguito della compilazione dell'allegato 1, hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di medicina generale (MMG) e/o del pediatra di libera scelta (PLS) secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 2 del 26 febbraio 2020;

Resta salvo quanto previsto dall'ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall'ordinanza 3 del 6 marzo 2020 e, per tutte le tipologie di spostamento non disciplinati nel presente provvedimento, quanto disposto dall'ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2020;

Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l'uso obbligatorio di DPI forniti dal datore di lavoro;

Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi con le modalità indicate dall'art. 2, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020;

Allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020.